



**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA**

DELIBERAZIONE N. 84

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2012

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISEI del mese di APRILE, alle ore 19.30 nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. GIOVANMARIA FLOCCHINI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

FLOCCHINI GIOVANMARIA	SINDACO	Presente
BROGNOLI BRUNELLA	ASSESSORE-VICESINDACO	Presente
GIACOMINI SILVIA	ASSESSORE	Presente
QUISTINI GIANPIETRO	ASSESSORE	Presente
VIVENZI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
ZANOLINI MAURO	CONSIGLIERE	Presente
MORELLI NADIA	CONSIGLIERE	Presente
QUISTINI DARIO	CONSIGLIERE	Presente
CASTELLI SAMANTHA	ASSESSORE	Presente
CASTELLI NADIA GIULIA	CONSIGLIERE	Presente
TURRINI IVAN	CONSIGLIERE	Presente
AMBROSI STEFANIA	CONSIGLIERE	Presente
PICCINI FABIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Giovanmaria Flocchini, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n.2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il combinato disposto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, in tutti i Comuni del territorio nazionale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014.

Visto l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, secondo cui *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Visto l'art. 1, comma 169, della L.n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale unica è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Preso atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione, in via sperimentale, dell'Imposta Municipale Unica.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2001, il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Sindaco, Sig. Giovanmaria Flocchini, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di Deliberazione, costituente l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra l'argomento, dando ampio conto dei contenuti della proposta. In particolare, si sottolinea che il Regolamento che ci si appresta a deliberare è un Regolamento standard, in quanto predisposto dal Dottor. Mauro Vivenzi, Consulente della SECOVAL srl, per conto dei Comuni della Valle Sabbia.

Il Sindaco sottolinea che non condivide l'intero impianto normativo dell'IMU, così come strutturato dal Governo Centrale. L'IMU è un'imposta sulla quale il Sindaco è chiamato a mettere la propria faccia anche se poi il gettito della stessa va per metà allo Stato, in aperto contrasto con i contenuti più intimi del principio del Federalismo Fiscale.

Il Sindaco chiarisce altresì che, consapevole del difficile periodo di crisi economica che l'intero Paese sta attraversando, ha, in accordo con gli altri componenti della giunta, deciso di fissare le aliquote nella misura minima consentita.

Il Sindaco chiede se ci sono richieste di chiarimento.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Fabio Piccini, il quale manifesta le proprie perplessità sul disposto di cui all'art.8 comma 5 del Regolamento in discussione, secondo cui "*si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate sia a parenti e non*". Il Consigliere Fabio Piccini sottolinea che, a suo avviso, si tratta di una previsione iniqua in quanto finisce con il favorire i concittadini che risiedono in altri Stati a discapito dei concittadini residenti nel Comune che qui vivono e producono reddito nell'interesse dell'intera

collettività. Per le suesposte ragioni, il Consigliere Fabio Piccini propone un'abrogazione della suddetta previsione regolamentare.

Il Consigliere Fabio Piccini rappresenta un'altra perplessità. Si ritiene che i proprietari di fabbricati A6 in centro storico e D10, che non hanno più le caratteristiche di ruralità, dovrebbero variare la categoria catastale in relazione allo effettivo stato dell'immobile in modo da vedersi applicata la corrispondente aliquota. Suggerisce al riguardo l'adozione di appositi avvisi alla cittadinanza.

Prende la parola il Sindaco, il quale dichiara di condividere l'ultimo rilievo fatto dal Consigliere Piccini, affermando che in fase di gestione dell'imposta si agirà di conseguenza.

Il Sindaco, sempre rivolgendosi al Consigliere Piccini, sottolinea di non condividere invece la prima proposta.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Stefania Ambrosi, la quale, condividendo le perplessità del Consigliere Piccini sul citato art.8, sostiene che i cittadini residenti all'Estero, se la contestata previsione regolamentare fosse abrogata, si vedrebbero applicata sull'abitazione posseduta sul territorio comunale, l'aliquota Imu corrispondente alla seconda casa.

A questo punto, il Sindaco riprende la parola e chiede quale sia l'esatta formulazione della proposta avanzata.

Il Consigliere Piccini risponde che la proposta avanzata consiste nello stralcio dal testo regolamentare dell'art.8 comma 5. La suddetta proposta di emendamento viene messa ai voti.

Per alzata di mano, la suddetta proposta di emendamento viene approvata all'unanimità, riportando 13 voti favorevoli su 13 consiglieri presenti e votanti.

Ultimata la discussione e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in votazione l'intero regolamento come emendato poco prima.

Udito il dibattito svoltosi.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 13;

Consiglieri Astenuti n. 0;

Voti Contrari n. 0;

Voti Favorevoli n. 13.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU), come modificato a seguito dell'accoglimento dell'emendamento presentato dal Consigliere Piccini. Il Regolamento viene allegato alla Presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione, in via sperimentale, dell'Imposta Municipale Unica.

3) Di applicare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica anno 2012.

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO.

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - ESENTATI AL 100%

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI NON STRUMENTALI : 0,76 PER CENTO

- ALIQUOTA AREE FABBRICABILI : 0,76 PER CENTO

4) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal giorno 1 gennaio 2012.

6) Di trasmettere la presente Deliberazione, recante la disciplina regolamentare e tariffaria relativa all'Imposta Municipale Unica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 13;

Consiglieri Astenuti n. 0;

Voti Contrari n. 0;

Voti Favorevoli . n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.



**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". DETERMINAZIONI ALIQUOTE E
DETRAZIONI – ANNO 2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame della Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 16/04/2012



Il Responsabile del Servizio
Sig. ZANOLINI MARINO
firmato


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame della Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 16/04/2012



Il Responsabile Servizio Finanziario
Sig.ra. Graziella Pelizzari
firmato



COMUNE DI PERTICA ALTA

PROVINCIA DI BRESCIA

CF.87000290178

CAP.25070

Tel.0365.821490

Fax.0365.821597

e-mail info@comune.perticaalta.bs.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Approvato con delibera del CONSIGLIO COMUNALE

N. 84 DEL 26-04-2012

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Presupposto impositivo.

Art. 3 – Soggetti passivi.

Art. 4 – Base imponibile.

Art. 5 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 6 – Aliquote e detrazioni.

Art. 7 – Quota statale.

Art. 8 – Abitazione principale.

Art. 9 – Esenzioni.

Art. 10 – Versamento e dichiarazione.

Art. 11 – Importi minimi di versamento.

Art. 12 – Versamenti dei contitolari.

Art. 13 – Compensazione.

Art. 14 – Accertamenti.

Art. 15 – Sanzioni.

Art. 16 – Interessi.

Art. 17 – Riscossione coattiva.

Art. 18 – Rimborsi.

Art. 19 – Contenzioso.

Art. 20 – Istituti deflativi del contenzioso.

Art. 21 – Entrata in vigore.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di PERTICA ALTA _____ dell'Imposta municipale unica (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 – Presupposto impositivo.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:
 - a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ART. 3 – Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Base imponibile.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

Art. 5 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della delibera di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997. Il precedente periodo non si applica nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da soggetti diversi dalle singole persone fisiche
5. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, il comma 1 del presente articolo opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di legge, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 6 – Aliquote e detrazioni.

1. Alla base imponibile di cui agli articoli 4 e 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.
2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 7 – Quota statale.

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 8 del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni.
2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
3. Le detrazioni previste dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta di cui al comma 1.

Art. 8 – Abitazione principale.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992, cioè al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale; tali agevolazioni vengono riconosciute in proporzione

alla quota posseduta, a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune.

4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 9 – Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché

delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; tale esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.)

Art. 10 – Versamento e dichiarazione.

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso nel numero di rate di pari importo, con scadenza stabilita dalla vigente normativa di legge. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11 – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 5, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 12 – Versamenti dei contitolari.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

Art.13 – Accertamenti.

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 14 – Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 15 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16 – Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 17 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 18 – Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 19 – Contenzioso.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

Art. 20 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati negli articoli ___21 – 22 del Regolamento generale comunale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 27-5-2003.

Art. 21 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2012.

TABELLA DELLE ALIQUOTE DELIBERATE

OGGETTO	liquota di legge	liquote deliberate	Detrazioni applicate	Normativa
abitazione principale e pertinenze	Da 0,2% a 0,6%	0,4%	Detrazione € 200 + € 50 per ogni figlio inferiore ai 26 anni	Art. 13, commi 7 e 10 del D.L. 201/2011
Fabbricati rurali strumentali	Da 0,1% a 0,2%	0,2%	Esentati al 100%	Art. 13 comma 8 D.L. 201/2011
Fabbricati rurali non strumentali	Da 0,4% a 0,76%	0,76%		
Immobili non produttivi di reddito fondiario (Imprese commerciali e beni strumentali dei professionisti)	Da 0,4% a 0,76%	0,76%		Art. 13, comma 9 D.L. 201/2011
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	Da 0,4% a 0,76%	0,76%		Art. 13, comma 9 D.L. 201/2011
Immobili locati	Da 0,4% a 0,76%	0,76%		Art. 13, comma 9, D.L. 201/2011
Tutti gli altri immobili	Da 0,46% a 1,06%	0,76%		Art. 13, comma 6 D.L. 201/2011

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
F.to SIG. FLOCCHINI GIOVANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che del verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi, 22-05-2012 per 15 gg. consecutivi, la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della legge n. 69/2009.

Pertica Alta, 22-05-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente deliberazione, proprio perche' dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e' divenuta esecutiva il 26/04/2012.

Pertica Alta, 26/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

E' copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo



IL FUNZIONARIO DELEGATO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Graziella Felizzari)